

## **Ratio Circolare di Aggiornamento 6/2020**

### **Sommario**

Proroga versamenti imposte

Controlli modello 730

Codice tributo credito d'imposta canoni di locazione

Contributo a fondo perduto

Luogo della prestazione di servizi aventi a oggetto imbarcazioni da diporto

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Bonus vacanze

Contraddittorio preventivo dal 1.07.2020

Ecobonus e sismabonus per immobili merce

Trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti

Regime fiscale premi di risultato

Sospensione termini e accertamenti esecutivi degli enti locali

Nuove regole di territorialità per i servizi a distanza

Trattamento fiscale frontalieri

Start up innovative

Proroga patenti e revisioni auto

Revisione enti locali

Ecobonus per sostituzione dei veicoli

Proroga certificati di circolazione merci

Certificazione di malattia per quarantena Covid-19

EDITORE E PROPRIETARIO:  
Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33  
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: [www.ratio.it](http://www.ratio.it)

E-MAIL: [servizioclienti@gruppocastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com)

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:  
Giuliana Beschi, Laurencia Binda,  
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi,  
Roberto Stanghellini, Paolo Bisi,  
Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:  
O. Araldi, M. Balzanelli, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,  
F. Donato, A. Grassotti, A. Magnani, P. Meneghetti,  
F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti,  
A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE: Quindicinale,  
agli Abbonati al mensile Ratio.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:  
Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51  
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni  
responsabilità in merito ad eventuali errori  
interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Dichiaro di aver letto interamente l'informativa sulla privacy e autorizzo la società Centro Studi Castelli S.r.l. ad inserire i miei dati nelle proprie liste, per l'invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale. In ogni momento, a norma degli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016, potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi gratuitamente al loro utilizzo scrivendo a Centro Studi Castelli S.r.l. Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo - MN.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

L'informativa completa è disponibile all'indirizzo [http://www.ratio.it/docs/informativa\\_centro\\_studi\\_castelli.pdf](http://www.ratio.it/docs/informativa_centro_studi_castelli.pdf).

## Proroga versamenti imposte

[Comunicato Mef 22.06.2020, n. 147](#)

- Per tener conto dell'impatto dell'emergenza Covid-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull'operatività dei loro intermediari, è in corso di emanazione il DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
- Il termine di versamento in scadenza il 30.06.2020 **sarà prorogato al 20.07.2020**, senza corresponsione di interessi.

## Controlli modello 730

[Prov. Ag. Entrate 5.06.2020, n. 225347](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso.
- In particolare, gli elementi di incoerenza sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
- E' altresì considerato elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

## Codice tributo credito d'imposta canoni di locazione

[Circ. Ag. Entrate 6.06.2020, n. 14/E](#)  
[Ris. Ag. Entrate 6.06.2020, n. 32/E](#)

- L'art. 28 del D.Lgs. 19.05.2020, n. 34 riconosce un credito d'imposta commisurato all'ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, ovvero dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo.
- I beneficiari del credito d'imposta sono i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
- Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. A tal fine è stato istituito il codice tributo "6920" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda - articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34".

## Contributo a fondo perduto

[Prov. Ag. Entrate 10.06.2020](#)  
[Circ. Ag. Entrate 13.06.2020, n. 15/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto, l'agevolazione che il D.L. "Rilancio" ha destinato agli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di partita Iva, con ricavi e/o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel 2019, colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19".
- Il contributo a fondo perduto spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.01.2019 per un

Riproduzione vietata - Aggiornato al 29.06.2020

importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

- Rientrano tra i beneficiari del contributo anche i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia. Per questi soggetti, infatti, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato. In sostanza, in tali casi, il contributo a fondo perduto COVID-19 spetta anche se, ad esempio, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse pari a zero. Pertanto, in questo caso spetterà il contributo minimo.
- Sono esclusi i contribuenti la cui attività sia cessata alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo.
- Con [Ris. Ag. Entrate 26.06.2020, n. 37/E](#) sono stati istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo a fondo perduto non spettante.

## **Luogo della prestazione di servizi aventi a oggetto imbarcazioni da diporto**

[Prov. Ag. Entrate 15.06.2020, n. 234483](#)

- Ai sensi dell'art. 1, c. 725 della L. 160/2019 il luogo della prestazione dei servizi di cui all'art. 7-quater, c. 1, lett. e) del DPR n. 633/1972, relativi alle imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea se è dimostrato sulla base di adeguati mezzi di prova che l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio avvengono al di fuori dell'Unione Europea.
- Il ricorso al criterio di territorialità dettato dall'art. 7-quater, lett. e) risponde alla finalità di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza.

## **Indici sintetici di affidabilità fiscale**

[Circ. Ag. Entrate 16.06.2020, n. 16/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione, per il periodo d'imposta 2019, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Per tale periodo d'imposta, è stata integralmente revisionata una prima parte degli ISA (n. 89 ISA) già in applicazione per il precedente periodo di imposta e sono stati aggiornati anche i restanti 86 ISA non oggetto di evoluzione per tale annualità, per consentirne una più aderente applicazione anche al periodo d'imposta 2019, con gli specifici interventi.
- Con il [D.M. 28.02.2020](#) è stata, inoltre, introdotta una nuova causa di esclusione dall'applicazione degli ISA. La fattispecie riguarda i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA. L'esclusione, limitata al solo periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, deve ritenersi finalizzata all'acquisizione degli elementi conoscitivi indispensabili per poter valutare la possibilità di applicare correttamente gli ISA ai soggetti interessati dall'istituto gruppo IVA.

## **Bonus vacanze**

[Prov. Ag. Entrate 17.06.2020](#)

- Il Bonus vacanze, rivolto ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, è destinato al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfat. Il bonus spetta nella misura massima di 500 euro, da utilizzare per l'80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

- Per richiedere l'agevolazione il cittadino deve installare ed effettuare l'accesso a IO, l'app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA S.p.A. Una volta entrati nell'app, a cui si accede mediante l'identità digitale SPID o la Carta d'Identità Elettronica (CIE 3.0), il contribuente dal 1.07 e fino al 31.12.2020 potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto. In caso positivo otterrà un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus.
- Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento tramite il modello F24, con [risoluzione 25.06.2020, n. 33/E](#) è stato istituito il codice tributo "6915".

## **Contraddittorio preventivo dal 1.07.2020**

[Circ. Ag. Entrate 22.06.2020, n. 17/E](#)

- Dal 1.07.2020 gli uffici dell'Agenzia delle Entrate saranno tenuti a invitare al contraddittorio il contribuente prima di emettere avvisi di accertamento riguardanti imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe) e Iva.
- L'Agenzia incoraggia il ricorso al contraddittorio preventivo, quando possibile, anche nei casi non obbligatori, al fine di valorizzare il più possibile il confronto anticipato con il contribuente e di accrescere l'adempimento spontaneo. Si può non applicare quando è stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.
- In caso di mancata adesione l'avviso di accertamento deve essere motivato con riferimento ai chiarimenti e ai documenti forniti dal contribuente. L'esito del contraddittorio costituisce parte della motivazione dell'accertamento.

## **Ecobonus e sismabonus per immobili merce**

[Ris. Ag. Entrate 25.06.2020, n. 34/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate, superando precedenti documenti di prassi, ha precisato che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica spetta ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali". Analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione cd. "sisma bonus". In base alla norma richiamata, fruiscono di quest'ultima detrazione, tra gli altri, i titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per gli interventi antisismici su costruzioni adibite ad attività produttive.

## **Trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti**

[Ris. Ag. Entrate 26.06.2020, n. 35/E](#)

- L'art. 1 del D.L.3/2020 prevede il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, alle condizioni indicate dallo stesso art. 1 e dall'art. 128 del D.L. 34/2020.
- I sostituti d'imposta riconoscono in via automatica il suddetto trattamento integrativo ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1.07.2020, ovvero dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
- Per consentire ai sostituti d'imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, è stato istituito il codice tributo 1701.

## Regime fiscale premi di risultato

[Ris. Ag. Entrate 26.06.2020, n. 36/E](#)

- Qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale è - anche per circostanze eccezionali - effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l'andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l'imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.
- Anche in tali ipotesi resta fermo che l'agevolazione sarà applicata sull'intero importo stabilito nel contratto aziendale/territoriale, a nulla rilevando la data di sottoscrizione di quest'ultimo.

## Sospensione termini e accertamenti esecutivi degli enti locali

[Ris. Mef 15.06.2020, n. 6/DF](#)

- Gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle loro entrate sono legittimati, a norma dell'art. 67 del D. L. n. 18/2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo - che racchiudono in sé l'atto di accertamento e quello esecutivo - anche durante il periodo di sospensione, previsto dall'art. 68, che termina il 31.08.2020, dal momento che quest'ultimo riguarda esclusivamente la fase esecutiva.

## Nuove regole di territorialità per i servizi a distanza

[G.U. 9.06.2020, n. 145](#)

- Il [D.Lgs 1.06.2020, n. 45](#), attuativo dell'art. 1 della direttiva (Ue) 2017/2455, introduce una semplificazione Iva per i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione transnazionali entro la soglia annuale di 10.000 euro, prevedendo che l'imposta può essere pagata nel Paese del fornitore anziché in quello del consumatore finale.

## Trattamento fiscale frontalieri

[Accordo 18.06.2020](#)

- L'accordo tra Svizzera e Italia del 18.06.2020 disciplina il trattamento fiscale dei frontalieri durante l'emergenza Covid-19.
- In via eccezionale e provvisoria, si accetta che i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del Covid-19, sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il salario, lo stipendio e le altre remunerazioni analoghe ("reddito") in assenza di tali misure.
- In via eccezionale e provvisoria, si accetta che i lavoratori che hanno passato più giorni consecutivi nell'altro Stato contraente allo scopo di svolgere la propria attività dipendente per conto di un datore di lavoro situato in detto altro Stato contraente, senza regolare rientro quotidiano nello Stato di residenza a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del Covid-19 sono considerati frontalieri ai sensi dell'Accordo del 3.10.1974.

## Start up innovative

[Guida Ministero Sviluppo Economico](#)

- Con il D.L. 19.05.2020, n. 34 sono state introdotte misure per il rafforzamento e sostegno dell'ecosistema delle

startup innovative. Tra l'altro è stato prorogato di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle startup innovative. Tale proroga non rileva ai fini delle agevolazioni fiscali e contributive in vigore.

## Proroga patenti e revisioni auto

[Circ. Min. Interno 5.06.2020](#)

- I titolari di patente di guida italiana scaduta dal 1.02.2020 o in scadenza fino al 31.08.2020 possono circolare su tutto il territorio dell'UE fino ai 7 mesi successivi alla data di scadenza.
- L'art. 5 del nuovo regolamento 2020/608/UE dispone la proroga di 7 mesi le revisioni di tutti i veicoli a motore appartenenti alle categorie:
  - M (automobili),
  - N (veicoli commerciali),
  - O3 (rimorchi con massa massima tra 3,5 e 10 tonnellate),
  - O4 (rimorchi con massa massima superiore a 10 tonnellate)
  - T5 (trattori stradali o motrici)
- con scadenza tra il 1.02 e il 31.08.2020.

## Revisione enti locali

[www.cndcec.it](http://www.cndcec.it)

- E' in [pubblica consultazione](#) fino al 15.07.2020 il documento dal titolo "La revisione degli Enti locali", elaborato dal gruppo di lavoro "Attività di revisione negli Enti locali" del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, area di delega "Economia degli Enti locali.
- Il documento, suddiviso per una migliore fruibilità in due quaderni (Quaderno I – Approccio metodologico e Quaderno II – Strumenti operativi) con i relativi allegati, propone un approccio metodologico per lo svolgimento della funzione revisionale negli Enti locali e mette a disposizione del professionista una serie di materiali operativi a supporto di ogni fase del processo di revisione.

## Ecobonus per sostituzione dei veicoli

[Nota Min. Sviluppo Economico  
19.06.2020](#)

- Con disposizione del Ministero dello Sviluppo economico si è aperta una nuova fase di prenotazione per i veicoli M1, grazie alla disponibilità di nuove somme relative all'anno 2020. La scadenza della nuova fase di prenotazione è fissata al 31.12.2020.

## Proroga certificati di circolazione merci

[Circ. Ag. Dogane 17.06.2020, n. 16](#)

- Con nota prot. n. 91956/RU del 26.07.2019 la Direzione Dogane ha fornito chiarimenti sul corretto rilascio dei certificati attestanti l'origine preferenziale delle merci, soffermandosi in particolare sulla procedura di cui alla nota prot. n. 6305/RU del 30.05.2003 con la quale erano state divulgate specifiche indicazioni procedurali destinate ai titolari di procedura domiciliata sulla previdimazione dei certificati EUR1 ed A.TR. Il termine per l'adeguamento alla procedura ordinaria di rilascio dei certificati di circolazione era indicato nel 22.01.2020, successivamente prorogato

al 21.06.2020.

- Atteso il protrarsi dell'emergenza sociosanitaria in atto, la scadenza del termine in questione è prorogata di ulteriori 30 giorni, decorrenti dal 21.06.2020.

## **Certificazione di malattia per quarantena Covid-19**

[Mess. Inps 24.06.2020, n. 2584](#)

- L'Inps ha fornito le indicazioni sulla gestione delle **certificazioni di malattia**, prodotte dai lavoratori dipendenti privati, durante il periodo dell'emergenza **Covid-19**.
- L'art. 26, c. 1 del D.L. 18/2020 dispone l'**equiparazione della quarantena alla malattia**. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'Istituto sono riconosciute l'indennità economica (con correlata contribuzione figurativa) e l'eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro.